



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

31/01/2012 U-nd/407/2012



Circ.n.10/XVIII Sess./2012

Ai Presidenti ed ai Consiglieri
degli Ordini degli Ingegneri

Loro Indirizzi

OGGETTO: Riforma delle Professioni – Informativa n.3

Caro Presidente,

Cari Consiglieri,

la pubblicazione del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, di cui Vi avevamo anticipato il contenuto nella Circolare n.8, è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 gennaio.

Il provvedimento è immediatamente operativo, pur se in attesa di conversione in legge, ed apporta, come già evidenziato, specificamente all'art.9, alcune importanti modifiche al regime fissato dai precedenti provvedimenti.

In particolare:

- sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e le disposizioni che per la determinazione del compenso rinviano alle tariffe;

- nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante; ciò anche nel caso di oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi basati sulle tariffe.

Circa il conferimento di un incarico professionale è precisato:

- il compenso è pattuito al momento del conferimento dell'incarico;

- va reso noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;

- l'utilizzazione di parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ex art.36 D.Lgs. 206/2005;

- vanno indicati i dati della polizza assicurativa;

- la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;

- l'inottemperanza delle disposizioni precedenti costituisce illecito disciplinare.

Per il tirocinio, resta il limite di diciotto mesi e la possibilità, per i primi sei, di svolgerlo in concomitanza con il corso di studi per il conseguimento della laurea di primo livello o magistrale o specialistica.

E' opportuno riportare di seguito, data l'entrata in vigore immediata del provvedimento, alcune considerazioni, utili per l'attività degli Ordini e degli iscritti, nelle more della necessaria integrazione del Codice Deontologico con le previsioni scaturenti dall'applicazione del Decreto:

- 1) Il Decreto non cancella, come paventato, l'art.2233 del Codice Civile, mantenendo inalterato il principio della misura del compenso anche in relazione al decoro della professione né le funzioni degli Ordini nel rilascio dei pareri sulle parcelle;
- 2) La tariffa giudiziaria resta in vigore (come confermatoci dal Ministero della Giustizia);
- 3) Per la validità attuale della tariffa delle Opere Pubbliche, siamo in attesa di una risposta su apposito quesito inviato al Ministero;
- 4) Sono nulle le clausole di determinazione del compenso basate sull'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e

consumatori o microimprese qualora le clausole presentino caratteri di vessatorietà;

- 5) La pattuizione del compenso professionale va fatta al momento della conclusione del contratto; in tale sede il professionista deve portare a conoscenza del cliente il grado di complessità dell'incarico attraverso tutte le informazioni utili riguardo agli oneri che potrebbero incidere sulla prestazione e svolgimento dell'incarico;
- 6) Il professionista dovrà altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale (su questo specifico punto va chiarito se sia sufficiente la polizza per rischio professionale ovvero occorra stipulare altra polizza assicurativa per i danni causati a terzi nell'esercizio della professione);
- 7) Sussiste l'obbligo di pattuizione del compenso per iscritto soltanto se il cliente lo richiede;
- 8) Riguardo alla misura del compenso, quest'ultimo deve essere adeguato all'importanza dell'opera;
- 9) Nella formulazione della clausola sul compenso il professionista deve indicare per ogni singola prestazione le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
- 10) Qualora non fosse rispettato quanto sopraesposto il professionista compie illecito disciplinare.

Nel frattempo, è in corso un esame approfondito del testo, per avviare, anche d'intesa con gli altri Ordini e Collegi, iniziative finalizzate alla proposta ed alla approvazione di correttivi da apportare in sede di conversione.

Ciò posto, rimangono aperte questioni di non poche rilevanza e delicatezza, atteso che il decreto legge non contiene disposizioni transitorie ed è già entrato in vigore, nel caso di opinamento di parcelle presentate agli Ordini:

-il riferimento tariffario applicabile nel caso di parcelle per prestazioni precedenti al decreto;

-il criterio utilizzabile per misurare il compenso nel caso di prestazioni successive al decreto.

Infatti, l'art. 9 non mette in discussione la potestà dell'Ordine sui pareri, resi a richiesta, relativi alle controversie professionali ed alle liquidazioni di onorari e spese (art. 5 punto 3, legge 24 giugno 1923, n. 1395), per cui vanno individuati quali siano i criteri che l'Ente professionale può richiamare in sede di liquidazione.

Il citato articolo 9 prevede, infatti, il principio dell'importanza dell'opera per addivenire al compenso spettante al professionista.

Detto criterio, pur nella sua estrema genericità, consentirebbe comunque all'Ordine di valutare, attraverso il preventivo di parcella, se l'onorario richiesto sia congruo ed adeguato alle prestazioni professionali che il professionista incaricato è chiamato a rendere.

Da ultimo, il parere reso dall'Ordine - ovviamente non basato sulle abrogate tariffe - continua a sortire gli effetti giuridici in ipotesi di richiesta di decreto ingiuntivo che, lo si ricorda, è procedimento sommario, ai sensi del primo comma dell'art.636 c.p.c.

Il tema, com'è evidente, è decisamente complesso e, pur nelle more della conversione del decreto, nella quale potrebbero inserirsi norme chiarificatrici in proposito, Vi invieremo in proposito ulteriori informative.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)



ALL. = ART. 9

Capo III

Servizi professionali

Art. 9 *Disposizioni sulle professioni regolamentate*

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'*articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle

tariffe di cui al comma 1.

5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

6. *All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
- b) la lettera d) è soppressa.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
